



COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI – TASSE –
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – ONERI – DIRITTI –
SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA .

INDICE

ART. 1- CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - I TRIBUTI , TASSE E VIOLAZIONI OGGETTO DI RISCOSSIONE DIRETTA

ART. 3 - LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DIRETTA

ART. 4 - LA RISCOSSIONE DIRETTA - I.C.I. – IMU

ART. 5 - LA RISCOSSIONE DIRETTA TA.R.S.U. – TARES

ART. 6 - LA RISCOSSIONE DIRETTA - TOSAP E TASSA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7- LA RISCOSSIONE DIRETTA - SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 8 - LA RISCOSSIONE DIRETTA - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA

ART. 9 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di Maniace la riscossione diretta dei tributi comunali, delle entrate patrimoniali, la riscossione coattiva dei tributi, delle tasse e delle violazioni, non regolarizzate nei termini previsti, anche al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti agli adempimenti tributari.

Il regolamento è ispirato ai principi di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali.

ART. 2 I TRIBUTI, TASSE E VIOLAZIONI OGGETTO DI RISCOSSIONE DIRETTA

Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi ed entrate patrimoniali:

- 1. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI**
- 2. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU**
- 3. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**
- 4. TARES**
- 5. SERVIZIO ACQUEDOTTO**
- 5. TOSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**
- 6. SANZIONI AMMINISTRATIVE – DIRITTI – SPESE – ONERI - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA**

ART. 3 LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DIRETTA

I contribuenti del Comune di Maniace possono effettuare i versamenti relativi ai tributi, tasse, violazioni amministrative e codice della strada di cui al precedente articolo 2, con le modalità di seguito indicate:

1. mediante bollettino di **c/c postale**, intestato a **COMUNE DI MANIACE – SERVIZIO TESORERIA**, con l'indicazione del numero corrispondente al tributo che si intende versare:

c/c postale n. **10352953** per versamenti inerenti tutti i tributi comunali e violazioni amministrative ed entrate patrimoniali;

2. mediante versamento diretto presso lo **sportello della locale Tesoreria Comunale**, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l'anno d'imposta e l'eventuale numero di rata;

3. mediante versamento effettuato con gli altri sistemi di pagamento eventualmente attivati o attivabili dal Comune.

4. Su modello F24 nei casi espressamente previsti per legge.

5. Per i Dipendenti Dell'Ente, Amministratori , Consiglieri Comunali , Ditte fornitrici di Beni e Servizi , Persone che a qualunque titolo hanno crediti con l'Ente e/o familiari conviventi nel proprio nucleo anagrafico, fatta eccezione delle violazioni del codice della strada, in caso di mancato versamento di imposta , tasse , sanzioni amministrative , entrate di natura patrimoniale, relativi interessi di mora e sanzioni, l'Ente, su comunicazione dell'Ufficio Competente , procederà alla compensazione del debito con gli eventuali crediti .

ART. 4 LA RISCOSSIONE DIRETTA - I.C.I. - IMU

L'imposta (ICI) viene riscossa in due rate di importo determinato in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e sue modifiche ed integrazioni, nelle date di scadenza fissate da tale normativa.

L'imposta municipale propria (IMU) viene riscossa in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Oltre alle riduzioni delle sanzioni per tardivo versamento previste dal "ravvedimento operoso" disciplinato dal regolamento generale delle entrate, si dispone che il versamento spontaneo eseguito nei 3 giorni (compresi eventuali festivi) successivi alla scadenza sarà ritenuto tempestivo;

In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della rata d'acconto.

In caso di inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.L. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza di adempimento all'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge nonché avvalendosi degli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.

ART. 5 LA RISCOSSIONE DIRETTA TA.R.S.U. - TARES

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene riscossa in quattro rate.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, con relativi bollettini di pagamento.

La TARES verrà riscossa con le modalità espressamente indicate dalla Vigente Normativa d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni , fatto salvo eventuali modifiche alle scadenze da adottarsi con apposita Delibera di Consiglio Comunale, nei limiti consentiti dalla legge.

Al fine di pubblicizzare l'avvenuto invio degli avvisi di pagamento, viene data notizia alla cittadinanza mediante manifesti nonché avviso sul sito internet istituzionale.

I contribuenti che non ricevono i predetti avvisi devono richiederli direttamente all'Ente.

In caso di inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.L. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza di adempimento all'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge nonché avvalendosi degli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.

ART. 6

LA RISCOSSIONE DIRETTA - TOSAP E TASSA SULLA PUBBLICITA'

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto e le scadenze, secondo le modalità espressamente previste dal vigente regolamento comunale in materia e/o disposizioni normative.

In caso di inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.L. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza di adempimento all'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge nonché avvalendosi degli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973 ove compatibili , oltre sanzione accessorie ove previste da leggi e/o regolamenti.

ART. 7

LA RISCOSSIONE DIRETTA - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto e la relativa fatturazione , secondo le modalità' espressamente previste dal vigente regolamento comunale in materia e/o disposizioni normativa.

I contribuenti che non ricevono i predetti avvisi devono richiederli direttamente all'Ente Qualora il contribuente non provveda al pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze di cui al citato regolamento comunale, il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento fissando il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, con l'applicazione di sanzioni e/o more previste dal regolamento comunale, interessi muratori e legali previsti per legge, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06.

In mancanza di adempimento all'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore , entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge nonché avvalendosi degli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973 ove compatibili , oltre alle sanzione accessorie previste dal vigente regolamento comunale.

ART. 8

LA RISCOSSIONE DIRETTA - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - DIRITTI – ONERI CONCESSORI – SPESE- SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto oggetto del predetto articolo, secondo le modalità espressamente previste dalla vigente normativa in vigore.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze di cui al citato regolamento comunale o previste per legge, il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento fissando il termine di 30 giorni, mentre per violazioni del codice della strada entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge, dal ricevimento della medesima, con l'applicazione ove previste di sanzioni, interessi muratori e legali dettate dalle vigenti disposizioni normative in vigore, art. 76 del D.L. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini e modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06.

In mancanza di adempimento all'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge nonché avvalendosi degli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973 ove compatibili, oltre alle sanzioni accessorie previste per legge o regolamenti.

Art. 9

ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI

Il Comune soprattutto nella prima fase di attuazione della riforma che ha previsto la facoltà per l'ente locale di riscuotere direttamente i propri tributi ai sensi del D.L. 70/2011 e successive modifiche ed integrazioni, può avvalersi di attività di supporto, di natura legale, all'attività di riscossione diretta.

Gli incarichi de quo potranno essere conferiti all'esterno nei limiti e nelle forme previste dal codice degli appalti, dal D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alle varie leggi di stabilità nazionali e regionali.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online fatto salvo quanto previsto dalla legge.

2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di legge vigenti ed ai relativi regolamenti comunali che disciplinano le materie trattate.

Approvato Con Delibera del Consiglio Comunale N° 25 del 14/06/2013

Pubblicato All'Albo Pretorio Dal 25/06/2013 Al 10/07/2013

Divenuto Esecutivo il 06/07/2013

F.to Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bartorilla